



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati

Dott. Francesco Maria Ciampi	Presidente
Dott. Antonio Corbo	Componente
Dott. Stefano Oliva	Componente
Dott. Alessandro Maria Andronio	Componente relatore
Dott.ssa Francesca Picardi	Componente

DECISIONE

Premesso:

che, in data 14 agosto 2022, il sig. Vittorio Adelfi, in virtù di apposito mandato regolarmente autenticato dal notaio, rilasciato dal sig. Francesco Petrino, in qualità di presidente e legale rappresentante del partito o gruppo politico denominato "DEMOCRAZIA CRISTIANA", ha depositato presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957, un contrassegno in triplice esemplare (numero d'ordine 18), per la partecipazione alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022;

che il Ministero, con nota del 15 agosto 2022, ha invitato il sig. Vittorio Adelfi a sostituire il predetto contrassegno, rilevando che lo stesso contiene elementi grafici - uno scudo con croce rossa su sfondo bianco e, al suo interno, la scritta "Libertas" - che sono confondibili con elementi caratteristici usati tradizionalmente da altro partito presente in Parlamento, con contrassegno depositato (n. 48) "NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC", in violazione dell'art. 14, commi terzo, quarto e sesto, del d.P.R. n. 361 del 1957; ha rilevato, inoltre, che il contrassegno n. 18 contiene elementi letterali - quale la scritta circolare "Democrazia Cristiana" di colore bianco su sfondo azzurro - che lo rendono confondibile con gli elementi letterali caratteristici del simbolo di altro partito, depositato con il numero d'ordine 73 e la denominazione "DEMOCRAZIA CRISTIANA";

che il 18 agosto 2022 il sig. Vittorio Adelfi ha depositato presso il Ministero un'opposizione avverso la non ammissione del contrassegno n. 18, sul duplice rilievo che: a) il contrassegno n. 18 non può essere ritenuto confondibile con quello n. 48, in considerazione delle differenti dimensioni che presentano i disegni e delle diversità esistenti tra le composizioni grafiche; b) alla confondibilità del contrassegno n. 18 con quello n. 73 non può essere attribuito un valore determinante, perché, nella configurazione del contrassegno n. 73, apparirebbe "palese che trattasi di plagio";

che l'opponente ha anche chiesto che sia inibito l'uso della scritta "Democrazia Cristiana" nel contrassegno n. 73 e quello dello scudo crociato con la scritta "Libertas" nel contrassegno n. 48;

che il Ministero dell'Interno, nel chiedere che l'opposizione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, ha osservato che: a) l'atto di opposizione non risulta notificato ai depositanti dei contrassegni nn. 48 e 73 e, per tale motivo, dovrebbe essere dichiarato inammissibile, salva la prova della notificazione presentata direttamente all'Ufficio elettorale centrale nazionale; b) le vicende relative all'uso dello storico simbolo della Democrazia Cristiana sono irrilevanti, perché trova applicazione esclusivamente la disciplina dell'art. 14, commi terzo, quarto e sesto, del d.P.R. n. 361 del 1957, volta a garantire l'affidamento identitario da parte dell'elettore; c) deve essere accordata una tutela privilegiata in favore dei partiti presenti in Parlamento, a protezione del simbolo da essi tradizionalmente usato; d) il contrassegno dell'UDC gode di tutela privilegiata, in quanto utilizzato dal medesimo partito, già presente nel Parlamento nazionale ed in quello europeo da molti anni, mentre la scritta "LIBERTAS", posta in stampatello con colore bianco in evidente fascia orizzontale dentro uno scudo, riproduce inequivocabilmente un elemento distintivo dello storico simbolo dell'UDC, che caratterizza tale forza politica; e) la richiesta dell'opponente di inibire l'uso del simbolo ai depositanti del contrassegno n. 73, riconosciuto regolare dal Ministero e pertanto ammesso, non appare fondata perché il deposito di tale ultimo simbolo è stato riconosciuto in linea con le disposizioni in materia e l'utilizzo della denominazione "Democrazia Cristiana" non appare vietato dalla normativa in vigore, né è tale da risultare confondibile con le denominazioni contenute in altri contrassegni ammessi; f) nel ricorso non risultano dimostrate l'affermazione relativa al presunto plagio del simbolo né la presunta continuità fra la formazione politica opponente e la storica "Democrazia Cristiana";

che, in data 19 agosto 2022, l'opponente ha fatto pervenire una sintetica nota, con la quale afferma che il simbolo appartiene al partito che l'ha usato tradizionalmente, la Democrazia Cristiana;

u  
Ad  
z  
m  
M

che, sempre in data 19 agosto 2022, l'UDC – Unione di Centro, depositante il contrassegno n. 48, ha presentato memoria, con la quale aderisce alla prospettazione del Ministero secondo cui il contrassegno n. 18 riproduce un elemento distintivo dello storico simbolo dell'UDC.

Considerato:

che l'opposizione non risulta notificata ai depositanti dei contrassegni nn. 48 e 73, che hanno interesse alla stessa e avrebbero diritto di essere sentiti, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del d.P.R. n. 361 del 1957;

che tale difetto di notificazione può intendersi sanato sia nei confronti del depositante il contrassegno n. 48, che ha presentato memoria difensiva, sia nei confronti del depositante il contrassegno n. 73, che ha partecipato all'odierna udienza e presentato memoria, perché entrambi hanno dimostrato di avere avuto notizia del presente procedimento;

che le vicende relative all'uso dello storico simbolo della Democrazia Cristiana sono irrilevanti, perché trova applicazione esclusivamente la disciplina dell'art. 14, commi terzo, quarto e sesto, del d.P.R. n. 361 del 1957, volta a garantire l'affidamento identitario da parte dell'elettore;

che, in particolare, il sesto comma del richiamato art. 14 accorda una tutela privilegiata in favore dei partiti presenti in Parlamento, a protezione del simbolo da questi tradizionalmente usato, nei confronti di iniziative di altri che possano trarre in inganno l'elettore;

che tale ultima disposizione trova applicazione nel caso di specie, perché, come rilevato dal Ministero, gli elementi grafici del contrassegno n. 18, depositato dall'opponente – uno scudo con croce rossa su sfondo bianco e, al suo interno, la scritta "Libertas" – sono confondibili con elementi caratteristici usati tradizionalmente da altro partito presente in Parlamento, con contrassegno depositato (n. 48) "NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI – ITALIA AL CENTRO CON TOTI – CORAGGIO ITALIA BRUGNARO – UDC";

che il contrassegno n. 73 è stato riconosciuto regolare dal Ministero e pertanto ammesso, non essendo tale da risultare confondibile con le denominazioni contenute in altri contrassegni ammessi;

che la prospettazione dell'atto di opposizione relativamente al contrassegno n. 73, quanto al presunto plagio del simbolo e alla presunta continuità fra la formazione politica opponente e la storica "Democrazia Cristiana", risulta fondata su asserzioni generiche e indimostrate;

che le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondata l'opposizione, anche nella parte in cui contiene la richiesta di inibitoria nei confronti dei contrassegni n. 48 e n. 73;

che pertanto l'opposizione deve essere rigettata;

P.Q.M.

rigetta l'opposizione.

Si comunichi.

Roma 20/08/2022.

I Componenti

Il Presidente

*Alexis Dubuc*  
*Tran*  
*Antonio Colao*

*[Signature]*

Depositato in Segreteria  
oggi *20/08/2022*

*02 13.45*

